



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO

CONCERNENTE

L'ARMAMENTO DEGLI

APPARTENENTI

ALLA POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione del Vice Commissario Straordinario n. 454 del 18 agosto 1998.

Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 30 ottobre 2007 per modificazione delle parole "Polizia Municipale" in "Polizia Locale" e della tabella riportata all'art. 2.

Da ultimo il Regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2007.

INDICE

CAPO I.....	4
NORME GENERALI.....	4
Art. 1.....	4
Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2.....	4
Tipo e numero delle armi in dotazione.....	4
CAPO II.....	4
FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO.....	4
Art. 3.....	4
Acquisto delle armi e del munizionamento.....	4
Art. 4.....	5
Deposito delle armi – Consegnatario.....	5
Art. 5.....	5
Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.....	5
Art. 6.....	5
Registro di carico delle armi e delle munizioni.....	5
Art. 7.....	6
Consegna delle armi e del munizionamento.....	6
Art. 8.....	6
Doveri dell’assegantario dell’arma.....	6
Art. 9.....	6
Controlli e sorveglianza.....	6
Art. 10.....	6
Doveri del consegnatario di armeria e del Comandante del Corpo.....	6
Art. 11.....	7
Denuncia di smarrimento o furto dell’arma.....	7
CAPO III.....	7
TERMINI E MODALITA’ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI.....	7
Art. 12.....	7
Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.....	7
Art. 13.....	7
Determinazione dei servizi svolti senza armi.....	7
Art. 14.....	8
Servizi prestati con arma.....	8
Art. 15.....	8
Prelevamento e versamento dell’arma.....	8
Art. 16.....	8
Servizi di collegamento e di rappresentanza.....	8
Art. 17.....	8
Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto.....	8
Art. 18.....	9
Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.....	9
Art. 19.....	9
Assegnazione dell’arma per difesa personale.....	9
CAPO IV.....	9

<u>ADDESTRAMENTO.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 20.....</u>	<u>9</u>
<u>Addestramento.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 21.....</u>	<u>10</u>
<u>Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.....</u>	<u>10</u>
<u>CAPO V.....</u>	<u>10</u>
<u>DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 22.....</u>	<u>10</u>
<u>Pubblicità del regolamento.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 23.....</u>	<u>10</u>
<u>Comunicazione del regolamento.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 24.....</u>	<u>10</u>
<u>Leggi ed atti regolamentari.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 25.....</u>	<u>10</u>
<u>Entrata in vigore del presente regolamento.....</u>	<u>10</u>
	<u>Il Segretario Comunale..... 11</u>

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 2, 1° comma).

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Locale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2

Tipo e numero delle armi in dotazione

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n.145, art.3 e 4).

Gli addetti alla Polizia Locale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

(*)

PISTOLA				
Personale	Tipo	Modello	Calibro	Caricatore
Maschile e Femminile	Semiautomatica	Beretta Px4 STORM	9 X 21	Bifilare 15 colpi

Tenuto conto che fin dal 1872 la Guardia Municipale di Cerveteri era dotata della sciabola, giusta documento di autorizzazione del Ministero dell'Interno in data 8.11.1872, si ritiene necessario dotare la Polizia Locale della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, limitatamente a due unità oltre al Comandante.

Il numero delle armi in dotazione è pari a quello del personale di ruolo in possesso della qualità di Agente di P.S. maggiorato di un'arma supplementare quale dotazione di riserva.

(*) tabella così modificata con deliberazione commissariale n. 48 del 30/10/2007

CAPO II

FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 3

Acquisto delle armi e del munizionamento

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n.145, artt. 3 e 14, 5° comma).

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sarà disposto con determinazione del Comandante del Corpo.

Copia delle fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 4

Deposito delle armi – Consegnatario

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n.145, art. 12, 4° comma).

Nel caso in cui il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, non viene istituita l'armeria e, pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante del Corpo che può delegare una delle figure funzionali immediatamente inferiori purché in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 5, 7, 8 e 9;
- al responsabile del servizio l'assegnazione dell'arma sarà fatta in via continuativa.

Nel caso in cui il numero delle armi in dotazione sia superiore a quindici e le cartucce superiori a duemila unità, è istituita l'armeria del Corpo ai sensi e con le caratteristiche [degli artt. 12 e 13 del D.M. 4 marzo 1987, n.145](#). L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco e al Comandante del Corpo di Polizia Locale; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Comandante del Corpo di Polizia Locale se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art.5

Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n.145, art. 14).

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio della Polizia Locale, le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione degli addetti, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio del Comandante del Corpo in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, o nell'armeria.

Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal capo ufficio o dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo di Polizia Locale, in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

Art. 6

Registro di carico delle armi e delle munizioni

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n.145, art. 14).

L'ufficio del Corpo è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi

e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Il servizio è dotato altresì di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 7

Consegna delle armi e del munizionamento

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n.145, art. 6. 1° comma).

Gli appartenenti alla Polizia Locale aventi la qualità di “Agente di Pubblica Sicurezza”, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l’arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 8

Doveri dell’assegnatario dell’arma

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 11).

L’addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l’arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui l’arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l’arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell’arma;
- d) mantenere l’addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 20 e 21.

E’ fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Locale cui è assegnata l’arma in via continuativa come previsto dal successivo art. 14, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

1. l’arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell’assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
2. in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 9

Controlli e sorveglianza

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 16).

Controlli periodici sono effettuati dal Comandante del Corpo, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L’esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 6.

Il Sindaco e il Comandante del Corpo della Polizia Locale possono disporre saltuariamente visite di controllo e ispezioni interne.

Art. 10

Doveri del consegnatario di armeria e del Comandante del Corpo

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 17)

Regolamento concernente l’armamento
degli appartenenti alla Polizia Locale

Il consegnatario di armeria ed il Comandante del Corpo curano con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a loro commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 11

Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei Carabinieri.

CAPO III

TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 12

Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa

[\(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n.145, art. 6\).](#)

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, i servizi di polizia Locale di cui al seguente prospetto:

S E R V I Z I

- Tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
 - Tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
 - Servizi di pattugliamento;
 - Servizi di polizia stradale;
 - Servizi elettorali;
 - Servizi di scorta;
 - Servizi di presidio e vigilanza dei locali del Corpo e Comunali;
 - Servizi coordinati con altre Forze di Polizia.
-

Tenuto conto che ciascuno degli addetti svolge continuativamente e prevalentemente i servizi sopra indicati, l'arma è assegnata in via continuativa.

Art. 13

Determinazione dei servizi svolti senza armi

[\(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n.145, art. 6\).](#)

Sono svolti di norma senza armi i servizi di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e in occasione delle cerimonie religiose, salvo che non vi sia comandato personale al quale l'arma è assegnata in via continuativa.

Art. 14

Servizi prestati con arma

[\(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 5\).](#)

Assegnazione in via continuativa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco con singolo provvedimento da rinnovarsi annualmente, dal quale dovrà rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- d) la descrizione del munizionamento.

Il rinnovo è subordinato ad una attestazione del Comando del Corpo dalla quale risultino le esercitazioni effettuate e la permanenza delle idoneità.

Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé; al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco comunica alla predetta autorità le eventuali variazioni.

Art. 15

Prelevamento e versamento dell'arma

[\(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 10\).](#)

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 14, nel registro di cui all'art. 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il Comando della Polizia Locale e allo stesso deve essere versata alla fine del servizio medesimo.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al Comando allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale o dal Prefetto.

Art. 16

Servizi di collegamento e di rappresentanza

[\(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 8\).](#)

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 17

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

[\(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145 art. 9\).](#)

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può

richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o per supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 16 e dal precedente comma il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 18

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 7).

Gli addetti alla Polizia Locale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi [dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65](#), esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 19

Assegnazione dell'arma per difesa personale

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 6)

A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Sindaco specificatamente motivato, e su proposta del Comandante del Corpo, l'arma potrà essere assegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per difesa personale.

Per difesa personale l'arma potrà essere assegnata a condizione:

- a) che la necessità di difesa trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;
- b) che l'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio comunale, fatta eccezione le previsioni di cui all'art. 16.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 20

Addestramento

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 18).

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono effettuare ogni anno almeno due esercitazioni di tiro a segno, presso il poligono Militare di Furbara od altro convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

La convenzione dovrà essere comunicata al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Sindaco o il Comandante del Corpo possono disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Art. 21

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

[\(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 19\).](#)

Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

Art. 23

Comunicazione del regolamento

[\(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 2, 2° comma\).](#)

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del Regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato:

- al Ministero dell'interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto [dall'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65;](#)
- al Prefetto, così come disposto [dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.](#)

Art. 24

Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla [legge 7 marzo 1986, n. 65;](#)
- alle leggi regionali sulla Polizia Locale;
- alla [Legge 142/90;](#)
- al [D.M. 4 marzo 1987, n. 145;](#)
- al [D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.](#)

Art. 25

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO..

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Commissario Straordinario Dr. Roberto Mecozzi con atto n. 454 del 18.08.98;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno
- 3) E' stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del n.;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal al
- 5) E' stato comunicato con lettera n. in data:
 - al Ministro dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, come disposto dall'art. 11 della Legge n. 65/87
 - al Prefetto, come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4.3.1987 n. 145;
- 6) E' entrato in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione (Art. 26).

Comunale

Il Segretario

Data

.....